

Publicato il 08/02/2018



N.00865 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 01992/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2017, proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato Davide d'Andrea, con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via Ferdinando Bozza;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;

per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto di Benevento emesso il 16.02.2017 e notificato in data 20.02.2017, di revoca delle misure di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di Benevento emesso il 16 febbraio 2017 di revoca delle misure di accoglienza disposte nei suoi confronti, ex art. 23, comma 1, lett. e) del d. lgs. 142/2015 per essersi reso responsabile di *“ripetuti atti di minaccia e violenza nei confronti degli operatori della struttura”*.

A sostegno del proposto ricorso deduce violazione delle norme in tema di partecipazione procedimentale e difetto di motivazione in quanto l'atto non sarebbe sufficientemente motivato.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata.

Con ordinanza 854/2017 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Risulta, in particolare, fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non essendo stata data alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla revoca delle misure di accoglienza.

Tale norma prevede che l'avvio del procedimento sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale sia destinato a produrre effetti diretti.

La medesima disposizione esclude la necessità di tale comunicazione qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

Nel caso di specie, l'amministrazione, nel provvedimento impugnato, non ha fatto alcun riferimento a tali particolari esigenze che avrebbero potuto giustificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 cit., l'adozione di misure cautelari nelle more della partecipazione al procedimento.

La giurisprudenza, infatti, ha affermato che il grado di urgenza necessario che

consente di omettere le garanzie partecipative, va valutato, di volta in volta, in relazione alle circostanze e alla conoscenza da parte dell'autorità amministrativa dei fatti, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non consentire di procrastinare ulteriormente l'adozione del provvedimento o di rendere necessario l'apporto collaborativo dell'interessato (Cons. St. n. 3581 del 2013) e che comunque l'urgenza qualificata che, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90, consente all'amministrazione di derogare all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, non può che attenersi al singolo procedimento e trovare giustificazione nelle esigenze proprie e peculiari dello stesso, (Cons. St. n. 3048 del 2013). Pertanto l'amministrazione, se ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento finale, dell'urgenza atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari con conseguente venir meno di un effetto positivo (Tar Lazio n. 1663 del 2013, Tar Palermo, n. 2252/2017).

Il comportamento del ricorrente, per come anche anticipato in sede di ordinanza cautelare, rispetto alla quale l'Amministrazione costituita alcun elemento successivo ha depositato in atti neanche in prossimità dell'udienza, non appare supportato da atti e comportamenti gravi e ripetuti, per come richiesto dall'art. art. 23, co.1, lett. e) del d.lgs. n. 142 del 2015, pertanto, non suscettibile di produrre legittimamente la revoca delle misure di accoglienza concesse.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione a pagare le spese di lite che liquida in euro 500,00 (cinquecento,00) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO